

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

1

OGGETTO : D.D.L. "Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dipendente dell'ONMI operante presso i Consulenti familiari".

DECISIONE: La terza Commissione, nella seduta del 6.12.1984, all'unanimità esprime parere favorevole al D.D.L. approvando solo il 1° comma dell'art. 1 e l'intero articolo 2.

Am

Consiglio Regionale della Puglia

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

9-

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
com'è noto con la Legge 23.12.1975 n.698, modificata con la successiva Legge 1 Agosto 1977 n.563, le funzioni amministrative relative agli Asili nido e ai consultori familiari venivano attribuite ai Comuni, mentre il personale dello O.N.M.I., con effetto dal 1.1.1976 fu trasferito alle Province e ai Comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite.

La Legge regionale n.30 del 5 Settembre 1977 ~~istitutiva~~ ^{prevedeva} dei Consultori familiari nella Regione Puglia ai fini della programmazione dei Consultori e del loro funzionamento, l'utilizzo prioritario delle strutture consultoriali dell'Opera Nazionale della Maternità e Infanzia.

Successivamente con circolare n.27 del 10.7.1979, l'Assessore regionale alla Sanità stabiliva che il personale dell'O.N.M.I. veniva amministrato temporaneamente dalle Province, in attesa della definitiva sistemazione, pur prestando servizio presso i Consultori dei Comuni, utilizzando l'istituto del comando.


Al momento del trasferimento delle funzioni consultoriali alle UU.SS.LL., con decorrenza 1.1.1982, fu previsto che le UU.SS.LL. succedessero ai Comuni in tutti i rapporti giuridici vigenti alla data del trasferimento e che il personale in servizio presso il Consultorio sarebbe stato utilizzato dalla U.S.L., la quale sarebbe subentrato nelle convenzioni vigenti per il personale legato da rapporto di convenzione.

Pertanto il personale dell'O.N.M.I., già comandato dalle Province ai Comuni, veniva trasferito nella "posizione di comando" alle UU.SS.LL..

Questa situazione ha creato alcuni problemi di coesistenza di natura contrattuale e per alcune unità sono emersi anche problemi pensionistici di non facile soluzione.

A seguito di tanto, la Giunta regionale, nell'intento di regolarizzare le situazioni abnormi che si sono, di fatto, instaurate, ha predisposto il Disegno di Legge concernente " Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dipendente dello O.N.M.I. operante presso i Consulitori Familiari ".

La III Commissione consiliare, nella seduta del 6.12.1984, dopo aver acquisito parere favorevole dalla II Commissione Consiliare, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in questione approvando solo il 1° comma dell'articolo 1 e l'intero articolo 2.

Relatore :  Loris Fortunato.

4.

D.D.L. " Disposizioni per il trattamento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dipendente dell'ONMI operante presso i Consultori Familiari ".

Testo della Giunta

Art. 1

Il personale già dipendente dell'ONMI assegnato alle Province ai sensi della L. 1.8.1977 n. 563, art.3, e comandato ai Comuni per l'attuazione dei Consultori Familiari, è trasferito alla ~~UU.SS.LL.~~ presso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni di cui alla L.R. 5.9.1977 n. 30 o con quella di effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato adottato in data successiva.

Il personale, già dipendente dell'ONMI, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, appartenenti ai profili professionali previsti per l'equipe stabile dalla L.R. 5.9.1977 n. 30, art. 6, può, entro 30 giorni dalla predetta data, presentare domanda di assegnazione ad una U.S.L. della Regione, in relazione ai posti istituiti in ottemperanza alle prescrizioni dei piani regionali per i consultori approvati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art.7 della L.R. 5.9.1977 n.30.

Al trasferimento e all'inquadramento nei servizi della U.S.L., [con priorità per il servizio dei Consultori], provvede la Giunta Regionale, modificando, ove occorra, la pianta organica della Unità Sanitaria Locale, anche in deroga all'art.6, 2° comma, della L.R. 5.9.1977 n.30, per quanto attiene la composizione dell'equipe stabile dei Consultori Familiari.

Alla scadenza del termine di cui al 2° comma del presente articolo, il personale che non abbia espresso alcuna opzione, rimane definitivamente assegnato alle Province.

Testo della Commissione

Art. 1

I D E M

SOPPRESSO

SOPPRESSO

SOPPRESSO

Per i trasferimenti e gli inquadramenti nella pianta organica della U.S.L. si applicano i criteri previsti dal 3° comma dell'articolo 66 del D.P.R. n. 761/1979.

~~ART. 2~~

~~La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.~~

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.~~

SOPPRESSO

~~IDEM~~

~~IDEM~~